

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

4.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Sui lavori della Commissione	22	
PRESIDENTE - GILARDONI - MOSCATI - MOLLE - ZAMBRUNO - MANES ANTONIO.		
Schema di provvedimento legislativo: Concessione di una pensione straor- dinaria alla vedova dell'onorevole Marcello Soleri (N. 69) (Discussione).	22	
SIGLIENTI, <i>Presidente e Relatore</i> - MANES ANTONIO - PERSICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> - BRESCIANI TURRONI - GILARDONI - FRÈ.		
Schema di provvedimento legislativo: Agevolazioni fiscali per il trasferi- mento di beni già appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite (N. 60) (Discussione)	24	
BAVARO, <i>Relatore</i> - PERSICO, <i>Sottosegre- tario di Stato per il tesoro</i> - PRE- SIDENTE.		
Schema di provvedimento legislativo: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati (N. 84) (Discus- sione e rinvio)	24	
BONESCHI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - MO- SCATI - FRÈ - PERSICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> - EINAUDI - MANES ANTONIO - PESENTI - SCOGA - GILARDONI.		
Schema di provvedimento legislativo: Modifica dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,		
		sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (N. 68) (Discussione)
		29
		GILARDONI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - PERSICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .
		Schema di provvedimento legislativo: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario (N. 85) (Discussione e rinvio)
		30
		MOSCATI, <i>Relatore</i> - PERSICO, <i>Sottosegre- tario di Stato per il tesoro</i> - EINAUDI - PRESIDENTE.
		Schema di provvedimento legislativo: Concessione di una indennità di prima sistemazione e di un'inden- nità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, se- midistrutti o danneggiati (N. 96) (Discussione e rinvio)
		32
		SCOGA, <i>Relatore</i> - MANES ANTONIO - PERSICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> - ZOLI - FRIGGERI - BONESCHI - EINAUDI - GILARDONI - PRESIDENTE - MOLINELLI - MOSCATI.

La seduta comincia alle 10.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per
il tesoro, Persico).

SCOGA, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta precedente, che è approvato.

- Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE passa in rassegna i provvedimenti all'ordine del giorno, per decidere quali possano esser discussi nella seduta odierna.

GILARDONI chiede che sia rinviata la discussione dello schema di provvedimento legislativo: « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (N. 32) », dovendo presentare una serie di voti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

MOSCATI osserva che nella Commissione non sono rappresentati singoli enti; e che il Consultore Gilardoni può, in questa sua qualità soltanto, presentare tutti i rilievi che crede.

PRESIDENTE, consentendo la Commissione, rinvia la discussione a domani.

MOLLE chiede che sia rinviata la discussione dello schema di provvedimento legislativo: « Norme integrative in materia di profitti di regime » (N. 67).

MOSCATI, trattandosi di un provvedimento di carattere politico generale, riterrebbe più opportuno che fosse esaminato dalla Commissione della Giustizia o da quella degli Affari politici e amministrativi, oppure da Commissioni riunite.

PRESIDENTE avverte di aver fatto presente la stessa circostanza al Presidente della Consulta, riferendosi anche al provvedimento sulla punizione dei delitti fascisti, che è stato deferito all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Affari politici e amministrativi; ma gli è stato osservato che per il presente schema di provvedimento non si tratta di una nuova legge, ma di alcuni emendamenti di carattere strettamente amministrativo-finanziario apportati a due decreti precedenti che si riferiscono all'introduzione del concordato ed al passaggio della competenza di accertamento dalle Commissioni precedentemente istituite all'Intendenza di finanza. Rileva però che alla Commissione questo si presenta come un provvedimento nuovo e che essa potrà decidere al momento della discussione.

ZAMBRUNO rilevando l'importanza del provvedimento, è favorevole al suo rinvio all'Assemblea plenaria della Consulta, oppure ad una seduta più numerosa della Commissione.

MANES ANTONIO, in seguito ad un'intesa col Ministro delle finanze, giudica indi-

ispensabile il rinvio per permettere ai Consultori di studiare il provvedimento e di poterlo discutere con perfetta cognizione alla presenza del Ministro stesso, che si è reso conto di questa circostanza, riservandosi di intervenire ad una seduta da fissarsi di comune accordo.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE rinvia, causa l'assenza dei relatori per malattia o per altri motivi, la discussione degli schemi di provvedimenti: Applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio 1945-46 (N. 35); Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante modificazioni in materia di imposte dirette (N. 36); Sostituzione della Tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità (N. 38); Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70).

È pure rinviata la discussione degli schemi di provvedimenti legislativi. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 (N. 62), Provvedimenti vari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (N. 86); Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il fondo di solidarietà nazionale (N. 87); Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali (N. 90); Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari, e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946 (N. 91).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Marcello Soleri. (N. 69).

SIGLIENTI, *Presidente e Relatore*, ritiene di aver poco da aggiungere alla relazione che precede lo schema di provvedimento in esame, non essendo questa la sede per rievocare pienamente la indimenticabile figura di Marcello Soleri; né crede sia necessario dilungarsi per giustificare l'opportunità e l'alto senso di dovere morale che hanno ispirato il Governo nel promuovere il provvedimento stesso,

Marcello Soleri è caduto come un soldato al suo posto di combattimento ed il suo sacrificio è stato tanto più sublime in quanto consapevole. Nessuno forse più del relatore, che gli fu compagno di lavoro e insieme con lui del collega Antonio Manes, può essere testimone della tenace lotta che egli sostenne, fin dai primi giorni del primo Ministero Bonomi a Salerno, con la grave malattia che minava la sua salute e che egli sempre pospose al lavoro infaticabile e assiduo, tutto proteso al servizio dello Stato, del quale aveva il senso più profondo.

Sotto un grave accesso febbrile, egli pronunciò il discorso di Napoli per l'apertura del prestito che oggi già si intitola al suo nome. Febbricitante, partecipò più volte ai lavori del Consiglio dei Ministri, senza un lamento, dominatore, con la bella testa eretta, anche delle sofferenze fisiche; finché a Milano la sua fibra si schiantò, piegata dall'eroico sforzo.

Marcello Soleri entrò giovanissimo nell'agone politico. All'età di trenta anni fu, nel 1912, eletto Sindaco e nel 1913 Deputato del collegio di Cuneo che rappresentò al Parlamento finché in Italia vi furono libere elezioni.

Volontario di guerra, partecipò, nel 2° e nel 4° Reggimento Alpini, alla guerra 1915-1918. Fu gravemente ferito nell'azione di Monte Vodice il 17 maggio 1917 e decorato di medaglia d'argento al valor militare.

Ritornato alla vita politica, fu Sottosegretario per la Marina nel 1919-20 nel Ministero Nitti, Commissario Generale degli approvvigionamenti e consumi nel 1920-21 nel Ministero Giolitti, Ministro delle finanze nel 1921 nel Ministero Bonomi, Ministro della guerra nel 1922 nel Ministero Facta.

Dopo la marcia su Roma, rieletto Deputato nelle elezioni del 1924 in una lista liberale indipendente, svolse, a fianco dell'onorevole Giolitti, una vigorosa campagna di opposizione nell'aula con discorsi contro le leggi fasciste, sulla minuzia, sulla stampa, sulla burocrazia, ecc.

Dal 1929 si appartò dalla vita politica, conservando un costante atteggiamento antifascista.

Dopo il 25 luglio 1943, svolse la sua attività politica collaborando al giornale *La Stampa* di Torino.

Dopo l'8 settembre 1943, dovette, essendo perseguito e piantonato dai tedeschi, in seguito soprattutto ad un suo discorso incitante gli operai di Torino a resistere con le armi alla occupazione germanica, abbandonare la sua residenza e riparare a Roma, dove partecipò al movimento clandestino liberale.

Nel giugno 1944 fu chiamato dall'onorevole Bonomi a far parte del suo Gabinetto come Ministro del tesoro, carica che ricoperse fino al 21 luglio 1945, data della sua morte.

Marcello Soleri non ha lasciato ricchezze, ma il frutto modesto di una vita onesta di lavoro, e la sua nobile e degna Compagna non ha chiesto ciò che senza dubbio era in diritto di chiedere.

A titolo di notizia va rilevato che, ove la vedova Soleri avesse chiesto la pensione privilegiata, questa sarebbe stata di lire 67.000 annue.

Prima dell'avvento al potere del fascismo, furono dal Parlamento approvate varie leggi con le quali lo Stato concesse pensioni straordinarie a favore di vedove di personalità illustri. Tra queste ricorda la signora Bianca Nicosia, vedova di Giovanni Bovio e la signora Rosso Carolina, vedova da Napoleone Colajanni.

E con animo commosso e ammirato per le alte virtù civiche di Marcello Soleri, invita la Commissione ad accogliere con parere favorevole lo schema di provvedimento in esame.

MANES ANTONIO propone che sia dato parere favorevole senza discussione.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, ricorda di essere stato a fianco di Marcello Soleri fino agli ultimi giorni della sua vita, potendo attestare come egli vivesse la durezza della carne per la volontà ferrea di servire la Patria fino all'ultimo respiro, e si associa con tutta l'anima alle parole del Presidente.

BRESCIANI TURRONI rileva che l'ammontare della pensione concessa alla vedova è inadeguato ai grandi meriti del Ministro Soleri ed allo scopo di dimostrare la gratitudine del Paese verso l'eminente uomo di Stato scomparso, considerando anche le modeste condizioni finanziarie della vedova e l'attuale capacità di acquisto della moneta.

GILARDONI propone che la pensione sia elevata da lire 60.000 a lire 120.000 annue.

MANES ANTONIO si associa per un voto in tal senso.

FRÈ dichiara di astenersi dalla votazione per i rapporti di parentela che lo uniscono alla famiglia Soleri, a nome della quale ringrazia per l'attestazione data alla memoria del caro scomparso.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico dello schema di provvedimento legislativo col voto espresso dai Consultori Gilardoni e Manes Antonio.

(La Commissione approva).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Agevolazioni fiscali per il trasferimento di beni già appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite. (60).

BAVARO, *Relatore*, avverte che il provvedimento in esame si richiama al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, emanato per sanare la posizione dei cittadini colpiti dalle leggi razziali, i quali, nella imminenza della campagna antisemita, simularono l'alienazione dei loro beni per sottrarli alle misure previste dalle leggi suddette.

Lo schema di provvedimento attuale è inteso ad estendere le agevolazioni fiscali, già concesse a favore dei cittadini colpiti dalle disposizioni razziali, a quei sudditi delle Nazioni Unite i quali, prima che l'Italia entrasse in guerra, trasferirono fiduciarmente i loro beni a cittadini italiani o di paesi neutrali, allo scopo di evitare che i beni stessi fossero sottoposti a sequestro in esecuzione della legge di guerra.

Raccomanda senz'altro l'approvazione del provvedimento, non tanto per una ragione di ordine politico, dato che esso è desiderato dagli Alleati, quanto perché si tratta di un provvedimento di giustizia inteso a facilitare agli originari e veri proprietari il ritorno nel pieno possesso dei loro beni.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, nota che logicamente il decreto riguardante coloro che furono colpiti da provvedimenti razziali deve essere esteso ai sudditi dei paesi alleati, essendo già molte le domande presentate da inglesi e americani.

PRESIDENTE pone a partito lo schema di provvedimento legislativo

(La Commissione approva).

Discussione e rinvio dello schema di provvedimento legislativo: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati. (N. 84).

BONESCHI, *Relatore*, si riferisce al decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 240, che ha dichiarato privi di efficacia i provvedimenti legislativi deliberati dalla repubblica di Salò, e fa notare che se questo decreto fosse applicato integralmente, si avrebbe la conseguenza di dovere rivedere la percezione dei tributi eseguita durante i 20 mesi di occupazione nazi-fascista, ciò che significherebbe un enorme aggravio di lavoro amministrativo e un danno molto forte alla finanza dello Stato. È necessario quindi, salva

l'affermazione di un principio che è doveroso, scendere, nella applicazione pratica, a temperamenti o ad eccezioni.

Il provvedimento in esame viene a dare una sanatoria alla riscossione di tributi, così come è stata fatta, dalla amministrazione statale nel suo troncone distaccato al nord e così mal governato.

Gli articoli del provvedimento contengono in sostanza tre ordini di disposizioni. Il primo si riferisce alle imposte che si riscuotono mediante ruoli e contiene la convalida dei ruoli delle imposte attuali, segue una serie di disposizioni particolari per coordinare i termini di revisione dei tributi in corso, in base alle leggi emanate dal Governo italiano, con la sanatoria concessa al periodo passato.

Il secondo ordine di disposizioni riguarda le imposte e tasse indirette sugli affari; ma una di tali disposizioni può dar luogo a qualche perplessità. Per i rapporti posteriori alla liberazione è ovvio che non devono valere le norme della repubblica di Salò. Per i rapporti anteriori, l'articolo 8 dispone. « Nei territori italiani liberati dall'occupazione tedesca nei quali, all'atto della liberazione, si osservavano, un materia di tasse e imposte indirette sugli affari, norme diverse da quelle vigenti dello Stato italiano, queste ultime norme si applicano, oltre che ai rapporti tributari posteriori alla data di liberazione, anche a quelli non ancora esauriti a tale data, o che dopo la data stessa diano comunque luogo a pagamenti di tassa ».

In sostanza si dice che i rapporti esauriti alla data di liberazione sono soggetti alla legislazione di fatto, e quelli non ancora esauriti o che ancora non hanno dato luogo a pagamento di tasse, sono soggetti alla sopraggiunta legislazione dello Stato italiano. Sotto l'aspetto della giustizia tributaria si può avere qualche perplessità; perché, è bene semplificare il più possibile il lavoro amministrativo ed evitare i riscontri con il passato, ma con la disposizione suddetta si viene a favorire quei contribuenti che, con la consueta pratica dilatoria, sono riusciti a tenere in sospeso i rapporti e soprattutto i pagamenti. Costoro in tal modo ricevono un premio, venendo assoggettati a un tributo meno oneroso; ed egli richiama l'attenzione su questo incoraggiamento ad un'abitudine degli italiani che il Guicciardini definiva così bene con la formula « dilazioni e stracchezze ».

Il terzo ordine di disposizioni è diretto soprattutto a dare una sanatoria alle convenzioni stipulate nell'Italia settentrionale durante l'occupazione tedesca per il pagamento

mediante abbonamento di canoni soggetti a conguaglio, nonché agli accordi fra le amministrazioni e le associazioni sindacali per la determinazione a *forfait* dell'imposta sull'entrata.

Altre norme consentono di compiere denunce non ancora fatte.

Crede poi che allo schema di provvedimento in generale possa muoversi un'obiezione di ordine sia formale che sostanziale, in quanto è detto al primo comma dell'articolo 1. « I tributi di qualsiasi specie, che nei territori italiani liberati dall'occupazione tedesca siano stati pagati in base a norme diverse da quelle vigenti nello Stato italiano, emanate dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, non vengono restituiti, salvo che il pagamento sia avvenuto successivamente alla data di liberazione e che in tal caso esso non sia stato eseguito in dipendenza di qualcuna delle disposizioni degli articoli seguenti ».

L'espressione « tributi di qualsiasi specie » implica che sono compresi anche i tributi locali, perché la formula è concepita con una dizione di carattere assoluto e generale; ma poi il provvedimento non contiene nessuna disposizione particolare riguardo ai tributi locali; sicché è da presumersi che questi non siano stati presi in considerazione.

PRESIDENTE ritiene che sia stato adottato un diverso sistema.

BONESCHI, *Relatore*, teme che in sede interpretativa possano sorgere numerose contestazioni davanti alle Commissioni ed alle Autorità giudiziarie. Crede però opportuno togliere tali dubbi, perché è necessario venire incontro agli enti locali e lo Stato non deve provvedere solo a se stesso nel risanare il passato, abbandonando gli enti stessi al loro destino.

Infatti la situazione degli enti locali è ancora più complessa di quella dello Stato, poiché questo si trova davanti alla circostanza che, durante la repubblica di Salò, v'era una autorità di fatto che ha introdotto delle disposizioni e in qualche modo le ha fatte rispettare, mentre gli enti locali erano completamente abbandonati. Esistono variazioni di tariffa introdotte all'infuori di ogni disposizione di legge, ma con l'approvazione governativa, altre, soprattutto in materia di imposte di consumo e di nuove voci, sono state deliberate di fatto dai comuni, senza che sia intervenuta la sanzione ministeriale, perché le relative pratiche non sono state espletate dal governo di Salò.

I comuni si troverebbero quindi in questa tragica situazione

1°) avrebbero dovuto, all'atto della liberazione, rifare i ruoli in relazione alle differenze legislative esistenti fra il governo di Salò ed il Governo legale italiano ed anche in relazione al fatto che alcune leggi di Salò sono state prese in considerazione e sono state oggetto di provvedimenti provvisori. Ma rifare i ruoli avrebbe significato andare incontro ad enormi spese ed a grandi difficoltà solo per rettificare di poche lire le differenze fra le diverse imposte;

2°) avrebbero dovuto prendere in considerazione la situazione determinatasi in seguito alla introduzione *de facto* di nuovi tributi. Anche qui ricorrerebbero considerazioni di ordine legale; ma a maggior ragione il concetto della sanatoria, che è prevalso nell'esame della legislazione della repubblica di Salò, deve prevalere anche nell'esame della situazione finanziaria dei comuni. Si tratta, infine, di amministratori che si sono preoccupati dell'amministrazione loro affidata ed hanno dovuto agire così come hanno agito per necessità di cose, dato che i comuni sono stati tra i più colpiti dalla contrazione delle imposte. Bisogna poi considerare che le imposte comunali si basano principalmente sulla tassazione del valore locativo, che ha subito enormi falcidie in seguito ai bombardamenti; e che anche i proventi dell'imposta sui consumi sono sensibilmente diminuiti per motivi inerenti esclusivamente alla guerra. Occorre quindi tener conto dell'opera apprezzabile della burocrazia comunale, che si è preoccupata di ampliare le voci ed adeguarle ai prezzi correnti. Che siano stati applicati aumenti senza le necessarie convalidazioni, non torna a disdoro degli amministratori, essendo le finanze comunali in difficilissime condizioni. Imporre ai comuni dei rimborsi vorrebbe dire sottoporli ad un ulteriore aggravio che è da escludere in modo assoluto.

Conclude quindi che, come si dà una sanatoria per i tributi statali, si debba analogamente provvedere per la finanza locale.

MOSCATI osserva che il provvedimento sancisce un principio non ammissibile da un punto di vista morale, ma che, se venga ammesso (come egli è disposto ad ammetterlo ed a votarlo), deve essere accettato con tutta la sua incongruenza, illogicità ed eventuale immoralità. Infatti, il buon cittadino italiano rimasto al nord non avrebbe dovuto, per rimanere buon patriota, pagare le tasse, se ne avesse avuto la possibilità; quindi coloro che comunque sono riusciti a esimersene, non

debbono, in questa occasione, essere puniti per quella tale abitudine del contribuente italiano, cui accennava il relatore, di pagare più tardi che sia possibile. Perciò ritiene che il provvedimento debba essere accolto con tutte le sue illogicità, o respinto nella sua interezza.

FRÈ non consente in quanto ha esposto il relatore riguardo all'articolo 8 il provvedimento vuol ripristinare quello che sarebbe stato il corso normale della legge, perché tutti i provvedimenti adottati dalla repubblica di Salò sono nulli in quanto mancava la capacità legislativa negli organi che li hanno emanati. Per conseguenza si dovrebbe restituire quanto è stato indebitamente pagato in base a tali leggi. L'articolo 8 invece dispone — e non poteva disporsi altrimenti — che quanto non è stato pagato in precedenza dovrà essere pagato ora secondo le leggi del Governo legale. Tutti abbiamo fatto propaganda perché non si pagassero le imposte al governo illegittimo di Salò, e la propaganda dei Comitati di Liberazione Nazionale era anche basata su questo presupposto. Di fronte a tali considerazioni egli non vede come si possa procedere contro un contribuente che abbia differito il pagamento. Occorre poi considerare che le imposte di registro sono ancora da pagare, non perché il contribuente non abbia voluto pagarle, ma perché non poteva. Si pensi anche a tutta quella serie di pagamenti che vengono eseguiti molto tempo dopo che il rapporto è stato costituito, come per gli appalti. In tutti questi casi il rapporto è nato sotto il governo di Salò, ma il pagamento dell'imposta è maturato solo ora, e non v'ha dubbio che debba esser dato corso alla esazione, in virtù dell'articolo 8, il quale, per questi motivi, deve rimanere immutato.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, si associa al Consultore Frè, riguardo all'articolo 8. Quanto all'articolo 1, osserva che lo spirito del provvedimento si riferisce ai tributi statali, ma la dizione si potrebbe migliorare, specificando che si tratta di tasse ed imposte erariali. Le osservazioni del relatore possono considerarsi esatte in senso assoluto, ma si riferiscono ad un provvedimento relativo ai tributi locali che la Commissione non è oggi chiamata ad esaminare.

Avverte poi che la stessa relazione ministeriale parla « degli inasprimenti che lo pseudo governo repubblicano introdusse nel sistema tributario », e se lo Stato dovesse restituire tutto, andrebbe incontro a spese di centinaia di milioni.

EINAUDI rileva che l'articolo 2, parlando anche di sovraimposte, fa un esplicito riferimento ai tributi locali.

MANES ANTONIO rileva pure che l'articolo 1 parla di « tributi di qualsiasi specie ». Ma esclude che in base a questo provvedimento si possa chiedere il rimborso di tributi già pagati.

PESENTI informa che a Genova è stata discussa la situazione degli enti locali e che egli stesso ha raccomandato di tener conto che il pagamento delle imposte è avvenuto con aliquote molto superiori a quelle consentite dalla legge italiana.

Rileva che la frase « tributi di qualsiasi specie » si riferisce a tributi già riscossi e che i comuni volevano che la situazione fosse sanata, permettendosi per tutto quest'anno, a differenza della legislazione italiana, di mantenere le aliquote delle imposte di consumo anche se superiori alle attuali. La questione è però sollevata per le imposte erariali, perché fino al 31 dicembre 1945 sono mantenuti in vita taluni accordi. A suo avviso si potrebbe esprimere una raccomandazione nel senso che il presente provvedimento dia una sanatoria per le somme già riscosse, consentendo agli enti locali di mantenere in vigore anche altre imposte.

PRESIDENTE ritiene che questo possa essere un provvedimento a parte, e che la disposizione attuale si possa chiarire, dicendo: « tributi pagati a favore dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

BONESCHI, *Relatore*, fa rilevare che i quesiti sono due, uno relativo ai tributi locali riscossi con provvedimenti emanati dalla repubblica sociale, l'altro relativo ai tributi percepiti in base a tariffe adottate dai comuni, senza una sanatoria legislativa-fascista.

Segnala il caso tipico del comune di Milano, che, avendo riscosso l'imposta di consumo anche sulla carta, dietro affidamento derivante da un provvedimento legislativo del governo repubblicano, non si trova sostanzialmente in una situazione di grave disparità, perché ha diritto di chiedere l'estensione dell'imposta di consumo anche a voci non comprese nella tariffa.

EINAUDI avverte che ciò non vale per il passato.

BONESCHI, *Relatore*, replica che se lo Stato dà la sanatoria per il passato per i propri tributi, deve darla logicamente anche per quelli degli enti locali.

PRESIDENTE, ritenendo esaurita la discussione generale, invita la Commissione a passare alla discussione degli articoli

BONESCHI, *Relatore*, si dichiara contrario ad estendere senz'altro l'articolo 1 alle provincie ed ai comuni, perché una tale aggiunta va studiata tecnicamente, onde evitare difficoltà pratiche.

MANES ANTONIO sarebbe favorevole ad una raccomandazione

BONESCHI, *Relatore*, consente.

SCOCA osserva che nel provvedimento in esame è stabilito che i tributi pagati non si restituiscono, e quindi non dovrebbero essere restituiti nemmeno dagli enti locali.

BONESCHI, *Relatore*, spiega la differenza tecnica nel senso che per i tributi statali ci si può preoccupare dei ruoli posti in riscossione, e che continuano a riscuotersi; per i tributi locali lo stesso trattamento riservato ai ruoli dovrebbe essere riservato alle tariffe. Occorre quindi un provvedimento tecnicamente studiato

GILARDONI fa rilevare l'incongruenza che nell'articolo 2 si parli anche di sovrimposte.

BONESCHI, *Relatore*, presenta la seguente raccomandazione

« La Commissione Finanze e Tesoro rileva che il provvedimento in esame può dar luogo al dubbio se esso si estenda anche ai tributi locali. Ritenuto d'altra parte che un provvedimento di questo genere per i tributi locali deve essere studiato con le disposizioni tecniche che ne garantiscano una regolare applicazione, raccomanda che il Governo provveda al più presto a predisporre un provvedimento che stabilisca l'applicabilità per l'anno 1945 dei ruoli e delle tariffe in atto presso gli enti locali alla data della liberazione e che sia ispirato al criterio di non esporre le finanze locali ad onerosi rimborsi ».

EINAUDI propone di aggiungere prima delle parole « anche ai tributi locali » le parole « oltreché alle sovrimposte ».

PRESIDENTE mette ai voti la raccomandazione del Relatore con l'aggiunta proposta dal Consultore Einaudi.

(È approvata — È approvato anche l'articolo 2).

MANES ANTONIO, sull'articolo 3, fa notare che l'imposta complementare sui redditi di categoria C-2 si denuncia entro il 31 gennaio, quindi la parte riscossa dallo stato repubblicano al 31 gennaio 1944 si riferiva a tutto il periodo precedente, ossia anche all'epoca in cui il governo era legittimo; rimanendo soltanto quella al 31 gennaio 1945, che

non è stata denunciata, perché lo sarà nel gennaio del 1946.

EINAUDI osserva che nel gennaio del 1945 l'imposta è stata denunciata sulla base degli stipendi e dei salari che si presumevano da pagarsi durante lo stesso anno.

BONESCHI, *Relatore*, avverte che il provvedimento si preoccupa del caso del datore di lavoro che all'atto della liberazione abbia sospeso di esercitare la rivalsa verso i dipendenti, ritenendo che ciò decadde, mentre si sapeva che sarebbe stato introdotto un nuovo sistema di pagamento dell'imposta complementare. Ma non crede che il dubbio possa aver luogo, perché in realtà i datori di lavoro hanno continuato ad esercitare la rivalsa.

MANES ANTONIO rileva che la C-2, cui si riferisce l'articolo 3, esisteva precedentemente e non è stata imposta dal governo repubblicano.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 3

(È approvato — Sono approvati anche gli articoli 4, 5, 6 e 7).

BONESCHI, *Relatore*, in merito all'articolo 8, osserva che nel caso in cui il contribuente, con l'applicazione della legge dello Stato italiano, si trovi a dover pagare un tributo superiore a quello della repubblica sociale, si viene a dare un compenso al collaborazionista che non ha sabotato le finanze di quella pseudo-repubblica, perché il fatto di non aver pagato i tributi si risolve in uno svantaggio. Infatti, non vengono concessi rimborsi di imposte che non trovano riscontro nella legislazione italiana, affermandosi giustamente che chi ha pagato, ha pagato; ma nel caso che l'imposta sia più gravosa, chi ha ritardato il pagamento, viene ad essere danneggiato.

FRE esclude che vi siano tributi superiori. Fa poi presente alla Commissione un caso tecnicamente delicato. Secondo il provvedimento, tutto quello che è stato pagato è pagato definitivamente. Ma c'è un'imposta particolare, quella di negoziazione, per cui è già intervenuta una legge, emanata dal nostro Governo, cioè il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, che ha regolato la materia, stabilendo la revisione di tutte le valutazioni dei titoli quotati in borsa per gli anni 1944-45. Si verifica quindi un caso paradossale, perché il principio del provvedimento in esame è di tener fermo tutto quello che è già avvenuto, mentre un'altra legge italiana, estesa a tutto il territorio nazionale e che ha già abrogato le disposizioni della repubblica

sociale in materia di imposta di negoziazione, stabilisce la suddetta revisione generale.

Ritiene quindi necessario un chiarimento per stabilire nettamente che le disposizioni per la revisione, fissate dal decreto del 25 maggio 1945, rimangono valide nonostante il provvedimento in esame. La cosa è di importanza notevole, perché l'imposta sul patrimonio trova la sua base nell'imposta di negoziazione. Se dovesse rimaner ferma la liquidazione fatta in base alla legge della repubblica sociale, ne verrebbe che al Nord si pagherebbe l'imposta sul patrimonio in base alle valutazioni fatte da quel governo e che corrono il rischio di restare immutate, mentre in tutto il resto d'Italia le valutazioni sull'imposta patrimoniale sarebbero fatte in base alle revisioni dell'imposta di negoziazione; quindi una inammissibile disparità. Però sorge il dubbio che attraverso queste revisioni si possa far luogo a restituzioni, il che giustamente la finanza rifiuta. Ritiene quindi necessario un esplicito chiarimento, anche nel senso che in base al decreto 25 maggio 1945 non si faranno restituzioni, accreditando, se del caso, sulle rate future d'imposta.

Propone intanto la seguente aggiunta all'articolo 8:

« Agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni 1944-45 la determinazione dei valori imponibili è fatta in ogni caso a norma del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, operando i conguagli con l'imposta dovuta per le successive scadenze ».

Inoltre, per non lasciare in sospeso l'assestamento dell'imposta di negoziazione, aggiungerebbe: « Per ottenere l'applicazione degli articoli 2 e 3, agli effetti delle imposte dell'anno 1944, i contribuenti devono farne domanda al competente Ufficio del registro entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Informa infine che quanto ha esposto deriva da una proposta del Comitato di Liberazione dell'Alta Italia e crede che l'emendamento sia bene accetto dal Ministero delle finanze.

PESENTI non è interamente d'accordo col Consultore Frè. In una prima riunione al Nord, alla quale partecipò forse il Consultore Frè, fu suggerito il rimborso per questa e per altre imposte; rimborso cui infatti si arriva con l'emendamento ora proposto. Però in una successiva riunione, cui crede abbia partecipato anche il Consultore Manes, si venne alla conclusione che, da un punto di vista pratico, non era possibile concedere

rimborsi in nessun caso. Perciò, nonostante le eventuali incongruenze, non è possibile accettare l'emendamento. Si tratterà di un carico maggiore, subito dal Nord, insieme col fatto di aver dovuto pagare le maestranze quando non lavoravano, da mettersi in conto perdite di guerra. E per l'anno venturo vi sarà una legislazione unica sia al Nord che al Sud.

FRÈ fa presente che non si tratta della revisione di un'imponibile dipendente dalla nullità della legge repubblicana, ma di una revisione voluta dalla legge italiana, in base alla quale soltanto può avvenire il rimborso.

PESENTI replica che la legge ha stabilito la revisione e non il rimborso nell'Italia liberata e non crede accettabile l'emendamento.

FRÈ osserva che le revisioni sono previste anche per l'Italia meridionale e centrale.

PESENTI esclude ancora che ciò comporti un rimborso.

MANES ANTONIO fa presente che l'emendamento dovrebbe esser concordato col Ministro delle finanze.

PRESIDENTE crede opportuno di sospendere l'approvazione dell'articolo 8, in attesa di chiarimenti che il Relatore solleciterà dal Ministro delle finanze.

(Così rimane stabilito — Sono approvati gli articoli 9 e 10)

BONESCHI, *Relatore*, all'articolo 11, osserva che il contribuente viene a pagare due volte la medesima tassa. Se ha pagato col sistema della quota condensata, si dovrebbe intendere che nel pagamento sono compresi tutti i passaggi delle merci durante l'anno. Invece, con il capoverso dell'articolo 11 si stabilisce nuovamente l'obbligo di pagare, a cominciare dal 19 ottobre 1944, ad ogni nuovo passaggio delle merci.

GILARDONI fa notare che si tratta di operazioni ormai esaurite, e che, calcolando i conguagli, si finisce col restituire al contribuente del denaro che egli non attende di avere e già scontato nel prezzo.

BONESCHI, *Relatore*, è d'accordo dal lato fiscale; ma dal lato giuridico ritiene che vi sia una duplicazione.

SCOCA avverte che non v'è duplicazione, poiché siamo già alla fine del 1945.

(È approvato l'articolo 11 ed anche l'articolo 12).

PRESIDENTE rinvia la discussione ad altra seduta per la riserva fatta sull'articolo 8.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifica all'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (N. 68).

GILARDONI, *Relatore*, rileva che lo schema di provvedimento contiene una norma che incide sostanzialmente nella gestione della spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spesa che, come è noto, è inclusa nello stato di previsione del Ministero del tesoro, approvato, per l'esercizio in corso, con decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481.

Il bilancio della Presidenza del Consiglio prevede un'assegnazione di spese di lire 846.339.550 (vedi *Gazzetta Ufficiale* supplemento al n. 104 del 30 agosto 1945 pag. 52; differenza tra milioni 924.089.550 e milioni 77.750.000).

Le erogazioni su tale assegnazione riguardano le spese proprie per l'Ufficio di Presidenza (milioni 28,5), la Consulta araldica (lire 260.000), l'Istituto Centrale di Statistica (milioni 60,6), il Consiglio nazionale delle ricerche (milioni 41,8), il Consiglio di Stato (milioni 21,4), la Corte dei conti (milioni 158,8), l'Avvocatura dello Stato (milioni 20), il Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo (milioni 107), l'Alto Commissariato per l'alimentazione (407 milioni). Tali erogazioni sono naturalmente soggette alle norme consuete di contabilità, nel senso che i pagamenti, oltre che per mandato diretto e a disposizione, possono avvenire mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Questa forma particolare è prevista dall'articolo 56 della legge di contabilità dello Stato, che nel testo originario così disponeva:

« Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui:

1°) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;

2°) spese da farsi ad economia,

3°) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa;

4°) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi

e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni,

5°) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

6°) retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7°) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato,

8°) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per quali l'amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento,

9°) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

10°) ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

« Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al numero 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250.000, salvi i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti.

« Per le spese di cui al numero 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro ».

Il limite di somma dei pagamenti per aperture di credito, fissato in lire 250.000 era apparso troppo modesto per le spese della Presidenza del Consiglio, sicché, con un primo decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, il limite fu portato a lire 1.000.000. L'articolo 4 di questo decreto dichiarava testualmente: « Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'articolo 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di lire 1.000.000 ».

La relazione allo schema di provvedimento ora presentato alla Consulta, dichiara ancora che « tale importo è risultato attual-

mente inadeguato alle particolari esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e si propone di portarlo a lire 3.000.000.

Risulta così che l'elevazione di questo limite vale solo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ed in relazione alla durata di applicazione (« durante il periodo dell'attuale guerra »), da che si deduce che la proroga all'articolo 56 di cui il provvedimento in esame si possa applicare solo fino al cessare dell'armistizio, quando ritornerà l'applicazione del limite di pace in lire 250.000, come sembra confermato, col suo silenzio, dalla stessa relazione ministeriale.

Infatti in questa relazione, si dice soltanto di consentire « un'ulteriore deroga », cioè la elevazione della sola cifra limite di lire 3.000.000, oltre alle modalità e condizioni del precedente decreto n. 299 del 30 settembre 1044.

Ciò significa che il funzionario o i funzionari addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intestatari degli accrediti succitati dovrebbero avere facoltà di essere accreditati e di pagare somme tanto sul primo accredito che sui successivi, senza essere sottoposti fino alla somma prima autorizzata, al vincolo di non ottenere un successivo accredito specifico senza aver presentato la giustificazione delle erogazioni effettuate sugli accreditamenti precedenti.

Trattandosi di fondi per circa un miliardo l'anno (846 milioni) divisi in dieci titoli, si avvererà quindi una sospensione di giustificazione per un tempo più lungo, tempo peraltro che non dovrebbe oltrepassare l'esercizio finanziario in cui l'accredito viene aperto.

Il Relatore si chiede se il Governo attuale, come il precedente, creda necessario di valersi del provvedimento proposto, e nell'affermativa propone che la Commissione emetta parere favorevole con le seguenti raccomandazioni.

1°) che l'applicazione rigorosa dell'articolo 56 (salvo il limite di somma) si applichi al conto competenze e non ai residui;

2°) che non si applichi che a mezzo del personale della Presidenza del Consiglio regolarmente assunto;

3°) che non si applichi a quelle categorie di spese della Presidenza che oggi abbiano diversa assegnazione contabile (per esempio, Alimentazione Alta Corte di giustizia);

4°) che si applichi fino al cessare dell'armistizio.

PRESIDENTE concorda sull'ultimo punto.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, preferirebbe la dizione: « fino alla pace ».

GILARDONI, *Relatore*, propone di aggiungere, nell'articolo 1 dopo le parole « è autorizzata », le altre « per la durata dello stato di guerra ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico con questa modificazione.

(La Commissione approva).

GILARDONI, *Relatore*, presenta la seguente raccomandazione:

« La Commissione Finanze e Tesoro raccomanda.

1°) che la modifica all'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia applicata al conto di competenza e non ai residui;

2°) che non si applichi che a mezzo del personale regolarmente assunto;

3°) che non si applichi a quelle categorie di spese della Presidenza che oggi hanno diversa regolazione contabile (per esempio, Alimentazione, Alta Corte di giustizia);

4°) che i funzionari titolari presentino il conto in via amministrativa ».

PRESIDENTE pone a partito questa raccomandazione.

(La Commissione approva).

Discussione e rinvio dello schema di provvedimento legislativo: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. (N. 85).

MOSCATI, *Relatore*, ricorda che con il Regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, fu disposta la revisione generale degli estimi dei terreni mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori in base dei vigenti catasti.

In seguito a tale revisione, che ebbe effetto dall'anno 1943, con decreto 7 dicembre 1942, n. 1418, fu stabilita l'aliquota erariale della imposta sui terreni nella misura di lire 10 per ogni 100 lire di estimo, disponendosi però che per il detto anno 1943 e successivi l'imposta fosse transitoriamente applicata con l'aliquota del 3 per cento, che avrebbe poi dovuto esser gradualmente elevata fino al 10 per cento dopo la cessazione dello stato di guerra. Per il reddito agrario l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento. La relazione ministeriale dice che gli utili del reddito agrario sono stati notevolmente aumentati e che in pratica le imposte che vengono pagate attualmente sono inadeguate alla situazione economica e di reddito

dei contribuenti ed accenna alla necessità di procedere ad una rivalutazione « allo scopo di perequazione tributaria »

Ritiene però che allo scopo stesso, cui egli sottoscrive, sia più equo, più prudente e più proporzionato alle possibilità attuali continuare nel sistema già adottato col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, aumentando, nella misura che viene proposta, non gli imponibili, ma le aliquote.

Non crede infatti che mutando il criterio seguito si ottenga una perequazione dei redditi, perché, se è vero che i redditi agrari sono notevolmente aumentati, non è men vero che le sproporzioni che già esistevano precedentemente si sono invece maggiormente acute, poiché se per alcune culture gli aumenti si possono ragguagliare a trenta volte i precedenti redditi, per altre invece non si è verificato alcun aumento. È pertanto d'avviso che si debba lasciare insoluta la questione degli estimi catastali, senza cercare di adeguarli con la forma di moltiplicazione per tre prevista nello schema di provvedimento, adeguando invece a ciò che effettivamente la finanza pretende dai contribuenti, ossia aumentando ancora una volta le aliquote, ed arrivando così allo stesso risultato.

Propone quindi che all'articolo 1 sia apportata una modificazione nel senso di triplicare le aliquote sulle imposte e non già i redditi imponibili dominicale e agrario dei terreni. In conseguenza, l'articolo 2 dovrebbe essere soppresso.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, fa notare che ne risulterebbe così una legge diversa.

MOSCATI, *Relatore*, richiama poi l'attenzione sull'articolo 4 che, a suo avviso, non ha nessun rapporto con il provvedimento in esame. Avverte inoltre che nella relazione ministeriale c'è un richiamo ad una disposizione del decreto, per cui ai fini dell'applicazione della imposta immobiliare non si tien conto della triplicazione degli imponibili. È quindi appunto per mantenere una organicità della legge che si potrebbe fare a meno di questa eccezione, perché, mantenendo gli imponibili nella forma attuale, l'eccezione stessa non avrebbe luogo ai fini dell'imposta straordinaria immobiliare.

EINAUDI osserva che non è possibile formarsi un'idea precisa delle conseguenze del provvedimento, essendo questo collegato con un altro relativo alla Finanza locale, ma non ancora presentato all'esame della Consulta.

Da tale provvedimento si dovrebbe conoscere quali sono i limiti delle sovraimposte

che dovranno essere stabilite dai comuni e dalle provincie. Quindi, se questo provvedimento non fosse approvato, o se venisse modificato, le conseguenze potrebbero essere relevantissime. Occorre pertanto aver contemporaneamente visione dei due provvedimenti.

MOSCATI, *Relatore*, chiarisce che il provvedimento dispone che l'aumento vada per il 20 per cento a favore delle finanze statali e per il 10 per cento a beneficio della finanza locale e precisamente il 5 per cento ai comuni ed il 5 per cento alle provincie, per cui praticamente l'attuale 10 per cento diventerebbe 30 per cento.

Esso riguarda poi i redditi agrari e non i redditi catastali.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Einaudi ha parlato di sovrimposte da istituirsi.

MOSCATI, *Relatore*, considera ancora che in sostanza il risultato di un maggior gettito finanziario, cui tende il provvedimento potrà essere conseguito agevolmente aumentando l'aliquota, con la procedura già iniziata, mentre aumentando l'imponibile, non si sa quali ripercussioni possano derivarne ai fini di altre imposte, salvo per l'imposta patrimoniale, per la quale si fa un'eccezione. La complementare, ad esempio, risentirà in misura che non si può prevedere dall'aumento dell'imponibile, mentre è da desiderarsi che in questi provvedimenti si sappia dove si vuole arrivare e che cosa si pretende.

EINAUDI osserva che rispetto alla complementare occorrerebbe un miglior coordinamento.

Nel passaggio dal calcolo del reddito imponibile sui terreni al calcolo dell'imposta complementare per gli stessi terreni, vi sono due coefficienti di moltiplicazione, fra i quali non si vede bene il rapporto. Per la complementare i redditi imponibili dei terreni sono moltiplicati per quattro.

Moltiplicare per tre l'imponibile e l'aliquota, dovrebbe essere la stessa cosa, ma non è.

Di solito, poi, trattandosi di sovrimposta, non si parla di percentuale, ma di centesimi addizionali sulla principale; nomenclatura nuova che potrà condurre allo stesso risultato.

PRESIDENTE propone che si sospenda la discussione per chiedere chiarimenti al Ministro delle finanze circa il coordinamento con altre imposte.

MOSCATI, *Relatore*, consente

(*La proposta è approvata*).

Discussione e rinvio dello schema di provvedimento legislativo: Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati. (N. 96).

SCOCA, *Relatore*, rileva che il provvedimento si propone di facilitare il trasferimento del personale statale in località distrutte, semidistrutte o gravemente danneggiate e crede che sia senz'altro da approvare questo criterio di concedere provvidenze particolari in un momento in cui è difficile trovare alloggio e la vita è più dura. Desidera tuttavia fare qualche osservazione sui vari articoli e proporre alcuni emendamenti.

Esprime il contenuto dell'articolo 1 che egli emenderebbe all'ultimo comma, togliendo le parole « fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o, se inviati, successivamente », in maniera che il comma stesso suonerebbe come appresso:

« L'attribuzione dell'indennità medesima è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi suindicate per almeno sei mesi »

Infatti, se il dipendente non si reca sul posto, non ha diritto all'indennità; la revoca inoltre si applicherebbe nel caso in cui il dipendente si recasse sul posto, ma rimanendovi meno di sei mesi.

MANES ANTONIO domanda se per « personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato », s'intendono coloro che sono già stati trasferiti, oppure tutti coloro che lo saranno.

SCOCA, *Relatore*, spiega che la disposizione comprende tutti.

MANES ANTONIO osserva che allora il provvedimento non ha durata.

SCOCA, *Relatore*, si propone di fare questa osservazione successivamente. Quanto all'articolo 2, rileva che per la concessione di un'indennità giornaliera si fissa il termine al 31 luglio 1946 e che l'indennità si distingue secondo 1 gradi. Non crede però che tale criterio possa essere applicato, nella fattispecie, per ragioni di semplicità, perché il disagio è grave per tutti, sia per il personale del grado 6° come per quello del grado 12°.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che il tenore di vita è diverso.

SCOCA, *Relatore*, non crede che si possa prendere in considerazione il tenore di vita. Proporrrebbe pertanto di eliminare ogni casistica, e stabilire un'indennità unica media di lire 25.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, fa notare che in questo modo si cambia tutta l'economia della legge, mentre la misura dell'indennità è stata studiata anche in rapporto alle unità componenti i vari gradi.

MANES ANTONIO avverte che coloro che vivono collettivamente hanno minori condizioni di disagio.

SCOCA, *Relatore*, ammette che si possa fare una distinzione, assegnando un'indennità minore a coloro che vivono in comunità.

Sull'articolo 4 osserva che per ragioni di ordine tecnico alle parole « ufficio, scuola, stabilimento, ecc » si dovrebbero sostituire le parole « al luogo di prestazione del lavoro ».

ZOLI propone che queste parole si aggiungano con la dizione. « ufficio, scuola, stabilimento e, in genere al luogo di prestazione del lavoro ».

SCOCA, *Relatore*, si sofferma sull'articolo 5 riguardante i maestri elementari, osservando che il trattamento diverso fatto a questa categoria va messo in rapporto con l'ultima parte dell'articolo in cui è detto che « il rimborso previsto non è cumulabile con quello di cui all'articolo 4 », risultando da ciò che la disposizione si applica anche quando non ricorrano i presupposti per applicare l'articolo 4. Si tratta quindi di una norma di carattere generale, per la dislocazione delle scuole, che non ha nulla a che vedere con i centri danneggiati.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, avverte che si applica anche per Roma.

SCOCA, *Relatore*, ne desume che la sua interpretazione è esatta. Quindi il maestro elementare che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 4, ossia in centri disastrati, può avere il relativo trattamento che è migliore; mentre, se presta servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 50 000 abitanti ove non si verificano le condizioni di cui all'articolo 3 (centri per i quali sia previsto il trattamento degli articoli 1 e 2 con decreto del Ministro del tesoro), può fruire dell'articolo 5.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, precisa che può applicarsi l'articolo 4 o l'articolo 5, non essendo cumulabili i due rimborsi.

SCOCA, *Relatore*, non trova chiara la dizione del decreto. Dalla disposizione che il rimborso non è cumulabile, derivano due ipotesi diverse. 1°) che l'articolo 4 è applicabile a tutto il personale, e quindi anche ai maestri elementari, sempreché si trovino a prestare servizio nei centri dichiarati inabitabili a norma dell'articolo 3; 2°) che ove non

ricorrano queste condizioni, a maestri elementari che prestano servizio in località con popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, e che non riescano a trovarvi alloggio (indipendentemente dal fatto che questi comuni siano compresi nella lista che dovrà compilare il Ministero del tesoro in base all'articolo 3) hanno diritto al trattamento particolare previsto dall'articolo 5.

MANES ANTONIO crede che sia difficile trovare città distrutte per il 40 per cento.

ZOLI afferma invece che vi sono molte città con case inabitabili per il 40 per cento.

BONESCHI domanda se basti che una camera sia abitabile perché la casa sia dichiarata tale.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, non lo crede, comunque è questione di competenza del Genio civile.

SCOCA, *Relatore*, circa la misura dell'indennità, di cui all'articolo 5, ritiene non giustificata quella di lire 12 per 3 chilometri, data l'esiguità di tale distanza, altrimenti anche chi abita a Roma, a Milano o a Napoli ne avrebbe diritto, essendo un percorso di 3 chilometri generalmente comune per recarsi da casa propria alla sede del lavoro.

PRESIDENTE osserva che i trams delle vicinali costano più degli altri.

SCOCA, *Relatore*, ad ogni modo osserva che per le distanze brevi si fa un trattamento più favorevole che per quelle più lunghe, pertanto proporrebbe di non tener conto della distanza di tre chilometri, cominciando senz'altro dai 5 chilometri.

Sottolinea poi che questa norma è inserita arbitrariamente nel provvedimento in esame, e dovrebbe essere considerata in un provvedimento a parte. Quello presente si occupa dei centri distrutti, disastriati, quindi di una condizione contingente; invece la norma dell'articolo 5, che potrà avere una portata definitiva, tende a risolvere un problema che si agita da molto tempo, ma la cui soluzione nel provvedimento in corso sarebbe intempestiva, contraddicendo anche al titolo dello stesso schema di provvedimento.

Riferendosi poi all'osservazione del Consultore Manes circa la durata delle disposizioni, crede sia necessario stabilire un termine per quelle contenute negli articoli 4, 5 e 6, salvo ad esaminare successivamente le condizioni. Propone quindi che all'articolo 6 sia aggiunto il seguente capoverso. « Le provvidenze di cui agli articoli 4, 5 e 6 cesseranno col 31 dicembre 1947 ». E ciò salvo proroghe successive.

ZOLI osserva che se si ritiene arbitraria l'inserzione dell'articolo 5, si può ometterlo; ma ove si mantenga non è il caso di sopprimere l'indennità per i tre chilometri, secondo l'osservazione del relatore. Infatti i tre chilometri decorrono dal perimetro dell'abitato principale del comune e non dalla propria abitazione e spesso si tratta di percorsi lungo la campagna, col fango e con la neve.

EINAUDI si dichiara favorevole allo stralcio dell'articolo 5, perché si riferisce a un argomento di carattere permanente e non allo scopo del provvedimento in esame. Anche altri impiegati dello Stato possono trovarsi nella stessa condizione di dover percorrere chilometri a piedi, senza che i centri siano disastriati, e bisognerebbe allora estendere anche ad essi i benefici del provvedimento, che deve avere invece un carattere assolutamente temporaneo.

GILARDONI crede che questa legge, sotto i suoi aspetti modesti, costerà allo Stato parecchi miliardi, e giustamente il legislatore si è preoccupato di limitare l'onere adottando criteri generici di valutazione. Infatti l'indennità è ridotta a un terzo per coloro che godono di alloggio gratuito, a una metà per quelli che godono di alloggio requisito o concesso a particolari condizioni. Vorrebbe che si prospettasse anche il caso degli impiegati che avendo, prima di essere estromessi dal servizio, un alloggio proprio, lo hanno convenientemente affittato, e rientrando in servizio vengono a fruire dell'indennità piena, senza calcolare l'alloggio di loro proprietà. Introdurrebbe quindi una riduzione di due terzi per i dipendenti che fruivano di alloggio, anche se assunto in locazione, al momento della cessazione del servizio, purché tale alloggio sia tuttora disponibile o a disposizione dell'interessato.

EINAUDI cita casi di impiegati che avevano affittato il proprio appartamento e che per avervi una camera hanno dovuto pagare un affitto superiore a quello di tutto l'appartamento. Proporrebbe quindi che si parlasse di « effettiva » disposizione.

PRESIDENTE, sulla proposta pregiudiziale di stralciare l'articolo 5, chiede al Consultore Einaudi se intenda che l'articolo stesso debba essere approvato proponendo che faccia parte di un altro provvedimento, o se invece debba esser respinto.

EINAUDI intende che si debba trattare di un provvedimento separato e non per i soli centri disastriati.

GILARDONI osserva che, da un certo punto di vista, ciò equivale a una retezione di tutto il provvedimento.

MANES ANTONIO ha l'impressione che l'articolo 5, anche se redatto con qualche deficienza, provveda allo stesso oggetto principale cui si riferisce il decreto cioè per quei maestri elementari che si trovano costretti a non potere andare sul luogo dell'insegnamento, per difficoltà derivanti dall'attuale situazione di cose. Quindi, anziché stralciarlo, crede preferibile limitarlo, applicandolo sempre in dipendenza di centri distrutti o danneggiati dalla guerra.

SCOCA, *Relatore*, osserva che accettando questo criterio si dovrebbe sopprimere l'articolo 5, perché ai maestri elementari è già applicabile la disposizione dell'articolo 4.

MANES ANTONIO replica che si tratta di situazioni differenti. Se il maestro risiede in una località diversa da quella in cui insegna e incontra difficoltà di trasporto, solo allora ha diritto al compenso.

SCOCA, *Relatore*, aggiunge che il maestro elementare avrebbe l'obbligo, come tutti gli impiegati, di risiedere nel luogo dove presta servizio, cioè dove c'è la scuola. Oggi, date le difficoltà eccezionali del momento, può risiedere altrove, ma ciò può essere indipendente dal fatto che il centro in cui insegna sia distrutto o semidistrutto o gravemente danneggiato dalla guerra.

MANES ANTONIO fa osservare che, mentre l'articolo 4 si riferisce al personale che viene trasferito, l'articolo 5 si riferisce all'insegnante elementare che sia sul posto. Il presupposto è sempre che non si trovi nel luogo del lavoro la possibilità di un alloggio. Nel caso di Roma, che non è città disastata, ci sono però dei maestri delle scuole rurali che avranno diritto all'indennità quando dimostrino che sul luogo non hanno la possibilità di trovare casa.

EINAUDI ritiene che si tratti di impossibilità di carattere permanente, perché difficilmente si va a cercare casa nelle borgate rurali.

BONESCHI nota che per una vecchia abitudine stanno a Roma i maestri che hanno scuola a Cesano o a Torreggata. Il pericolo è che il maestro abbandoni le frazioni e vada a risiedere in città per avere diritto all'indennità di viaggio.

MOLINELLI crede che si possa accettare la proposta di stralcio dell'articolo 5, perché il caso è previsto nell'articolo precedente, allorché la borgata — per la quale non è fissato un limite di popolazione — sia distrutta o non offra possibilità di abitazione. Agli insegnanti è quindi applicabile l'articolo 4. L'articolo 5 prevede casi particolari che non hanno nulla a che vedere con la situazione dei disastri, quindi la materia dell'articolo 5 può essere trattata da un provvedimento a parte.

MOSCATI non è d'accordo sulla estensione agli altri funzionari dello Stato delle disposizioni particolari riguardanti gli insegnanti elementari.

BONESCHI consente che estendere il provvedimento a tutti equivale a seppellirlo.

MANES ANTONIO fa presente che, togliendo l'articolo 5, si viene a concedere agli insegnanti elementari molto di più.

SCOCA, *Relatore*, si dichiara perplesso riguardo allo stralcio, perché ciò equivarrebbe a rigettare il provvedimento.

EINAUDI mette sull'avviso circa i riflessi sociali, perché gli insegnanti saranno indotti ad abbandonare le borgate ed a svincolarsi dall'obbligo di residenza.

ZOLI domanda se non si potrebbe limitare l'applicazione dell'articolo 5 nel tempo, rendendolo valido solo per l'anno scolastico 1945-46.

SCOCA, *Relatore*, non è d'accordo.

PRESIDENTE, data l'ora tarda, chiede alla Commissione di consentire il rinvio della discussione a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.